



COMUNE di
MONFORTE D'ALBA

Provincia di CUNEO
UFFICIO TECNICO

**REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DI
LAVORI IN ECONOMIA**

Art. 125 D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento	2
Art. 2 - Responsabile unico del procedimento.....	2
Art. 3 – Limite economico di applicazione	2
Art. 4 – Modalità di esecuzione in economia.....	2
Art. 5 – Individuazione degli interventi.....	3
Art. 6 - Programmazione dei lavori in economia	3
Art. 7 - Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta	3
Art. 8 - Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta.....	4
Art. 9 – Progetto.....	4
Art. 10 – Affidamenti per soglie di importi.....	4
Art. 11 – Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario	5
Art. 12 – Criteri di aggiudicazione.....	5
Art. 13 – Forma dell'aggiudicazione	5
Art. 14 – Contratto	6
Art. 15 – Ordinazioni inferiori a € 20.000,00.....	6
Art. 16 – Direzione dei lavori	6
Art. 17 – Contabilità dei lavori in economia	7
Art. 18 – Certificato di regolare esecuzione	7
Art. 19 - Maggiori spese	7
Art. 20 - Lavori d'urgenza	7
Art. 21 - Provvedimenti in casi di somma urgenza	8
Art. 22 – Tutela dei dati personali.....	8
Art. 23 – Norme abrogate	8
Art. 24 – Pubblicità del regolamento.....	8
Art. 25 – Rinvio dinamico.....	9
Art. 26 – Entrata in vigore.....	9

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità all'art. 125 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'esecuzione dei lavori in economia.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
3. Per l'acquisizione in economia di beni e servizi trova applicazione l'apposito regolamento. In presenza di acquisizioni miste che comprendano lavori, forniture di beni e di servizi si applicherà il principio della prevalenza economica.

Art. 2 - Responsabile unico del procedimento

1. Nelle procedure relative all'esecuzione dei lavori in economia, sovrintende, nel limite delle competenze attribuitegli, il responsabile del procedimento unico nominato ai sensi dell'art. 10 del codice dei contratti.
2. L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire al responsabile del servizio anche le funzioni di responsabile di procedimento unico.

Art. 3 – Limite economico di applicazione

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro, IVA esclusa. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, IVA esclusa.
2. Agli effetti di cui al precedente comma 1, nessun lavoro che non ricade nell'ambito di applicazione del presente regolamento, può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina delle acquisizioni in economia.
3. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per i lavori in economia è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai responsabili dei singoli servizi, in sede di P.E.G. (piano esecutivo di gestione), ovvero di volta in volta assegnati con apposita deliberazione della Giunta dell'Unione.

Art. 4 – Modalità di esecuzione in economia

1. I lavori in economia possono essere effettuati:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante la procedura del cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni avvengono mediante affidamento a soggetti terzi.
3. Per la procedura del cottimo fiduciario potranno essere utilizzate anche forme telematiche di gara.

Art. 5 – Individuazione degli interventi

1. I lavori che possono essere eseguiti in economia da parte del Comune, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, sono i seguenti:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55 (procedure aperte e ristrette), 121 e 122 (disciplina ordinaria dei contratti sotto soglia comunitaria);
 - b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
2. Agli effetti del presente regolamento, nell'ambito della manutenzione, rientrano:
 - a) gli interventi di recupero edilizio (manutenzione straordinaria, risanamento, ristrutturazione) di edifici, opere di urbanizzazione, strutture, opere ed impianti relativi al patrimonio del Comune;
 - b) gli interventi di manutenzione, disalveo, regimazione, consolidamento, ecc. di corsi d'acqua percorrenti il territorio del Comune;
 - c) qualsiasi intervento riconducibile per analogia alle lettere precedenti.

Art. 6 - Programmazione dei lavori in economia

1. Il programma annuale dei lavori di cui all'art. 128 del codice dei contratti è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia (art. 125 del codice dei contratti) per i quali è possibile formulare una previsione ancorché sommaria.

Art. 7 - Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta

1. Il responsabile del procedimento, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta, appronta:
 - a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su cui si deve intervenire;
 - l'esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
 - le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
 - b) un preventivo di spesa, nel quale sono indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopra citata;
 - c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'art. 93 del codice dei contratti.
2. L'esecuzione di lavori è disposta con deliberazione della giunta comunale, la quale, oltre ad approvare la perizia o il progetto, deve specificare - tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche dell'apparato comunale - le ragioni e le modalità di esecuzione dei lavori, cui deve attenersi il responsabile del procedimento unico nei limiti di spesa, dando atto del sistema prescelto per l'esecuzione medesima.

Art. 8 - Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta

1. Di norma l'inizio dei lavori non può avere luogo se non dopo che la deliberazione di cui al precedente articolo 7 comma 3 sia divenuta esecutiva.

2. Il responsabile del procedimento unico provvede quindi direttamente - nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione suddetta - alla effettuazione dei lavori, impiegando il personale in servizio presso l'ente e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della normativa vigente, ed utilizzando i mezzi d'opera di proprietà o nella disponibilità dell'amministrazione, o eventualmente noleggiati.

3. Per i materiali occorrenti per i lavori, il medesimo responsabile ne dispone l'acquisto nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione di autorizzazione, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi e richiedendo - se del caso o se prescritto - apposti preventivi a ditte specializzate nel settore. E' consentita, comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura o di comprovata urgenza. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

Art. 9 – Progetto

1. Per i lavori di importo pari o superiore a € 20.000,00 e fino a € 200.000,00 IVA esclusa, da eseguirsi a mezzo di cottimo fiduciario, il responsabile del servizio dell'area tecnica o il tecnico appositamente incaricato predisporre un progetto dell'intervento con grado di approfondimento tecnico idoneo in relazione alla tipologia dei lavori, completo di computo metrico estimativo, quadro economico, capitolato speciale e relazione tecnica. Dal progetto si dovrà chiaramente desumere:

- a) l'identificazione e la descrizione completa dei lavori;
- b) l'importo dei lavori a base d'asta e di quelli relativi agli oneri di sicurezza;
- c) i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo;
- d) le condizioni di esecuzione e le garanzie richieste;
- e) il termine di ultimazione dei lavori;
- f) le modalità di pagamento;
- g) le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista nel qual caso la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile unico del procedimento salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

2. Il progetto di cui al punto precedente è approvato con deliberazione della Giunta Comunale;

3. Per lavori di importo inferiore ad € 20.000,00 IVA esclusa, la predisposizione del progetto è facoltativa e si fa riferimento alle risorse assegnate in sede di P.E.G. (piano esecutivo di gestione) ovvero di volta in volta assegnate con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 10 – Affidamenti per soglie di importi

1. Per l'esecuzione mediante cottimo fiduciario di lavori in economia di importo inferiore a € 20.000,00, IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

2. Per l'esecuzione mediante cottimo fiduciario di lavori in economia di importo pari o superiore a € 20.000,00 e fino a € 200.000,00, IVA esclusa, l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune.

3. In ogni caso il responsabile del procedimento unico può disporre l'indagine di mercato, l'adozione della determinazione a contrarre e la sottoscrizione di un atto di cottimo fiduciario anche per soglie d'importo inferiori a € 20.000,00, qualora lo ritenga opportuno.

Art. 11 – Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario

1. L'indagine di mercato per i lavori di importo pari o superiore a € 20.000,00 e fino a € 200.000,00, deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre e di impegno di spesa da parte del responsabile del servizio, e si concretizza nella formulazione di una lettera di richiesta di offerta a corpo o a misura o di offerta a ribasso sull'importo predeterminato, indirizzata ad un numero non inferiore a 5 operatori economici diversi.
2. La lettera di invito contiene, di norma, i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dei lavori;
 - b) il metodo di gara (indagine di mercato);
 - c) l'elenco e le modalità di accesso agli atti in visione (progetto, capitolato, piano di sicurezza, ecc.);
 - d) l'importo a base d'asta e quello per gli oneri di sicurezza;
 - e) Il tipo di contratto (a misura o a corpo);
 - f) le cauzioni richieste e le spese a carico del contraente;
 - g) Il termine di ultimazione lavori;
 - h) le penali;
 - i) le modalità di pagamento;
 - j) le modalità di presentazione dell'offerta;
 - k) le documentazioni, certificazioni, attestati e dichiarazioni da allegare all'offerta
 - l) il termine entro il quale presentare l'offerta
3. La procedura del cottimo fiduciario per importi fino a € 20.000,00 è esperita attraverso la valutazione di congruità di almeno 1 preventivo di spesa, da espletarsi senza particolari formalità.

Art. 12 – Criteri di aggiudicazione

1. I lavori in economia sono aggiudicati con il criterio del prezzo più basso.
2. L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Tali requisiti saranno autocertificati dall'affidatario ed il responsabile del procedimento unico potrà procedere ad effettuare gli opportuni riscontri, verifiche ed accertamenti.

Art. 13 – Forma dell'aggiudicazione

1. L'aggiudicazione al miglior offerente avviene attraverso apposita determinazione del responsabile del servizio.
2. Per lavori in economia il cui importo di aggiudicazione è inferiore ad €. 20.000,00 (IVA esclusa), si prescinde dal provvedimento formale di aggiudicazione ed il predetto responsabile potrà procedere direttamente all'ordinazione con le modalità di cui al successivo art. 15.

Art. 14 – Contratto

1. L'affidamento di lavori in economia il cui importo di aggiudicazione è uguale o superiore ad €. 20.000,00 (IVA esclusa) avviene attraverso la sottoscrizione di un atto di cottimo fiduciario, redatto nella forma di scrittura privata le cui spese sono a totale carico dell'aggiudicatario.
2. Il contratto deve almeno indicare:
 - a) L'elenco dei lavori e delle somministrazioni
 - b) I prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo
 - c) Le condizioni di esecuzione;
 - d) Il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) Le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista nel qual caso la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile unico del procedimento salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.
3. A copertura degli impegni contrattuali viene richiesto al contraente una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale, prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. I diritti di segreteria, le marche da bollo e qualsiasi altra spesa inerente il contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 15 – Ordinazioni inferiori a € 20.000,00

1. L'ordinazione di lavori la cui spesa sia inferiore a €. 20.000,00 (IVA esclusa) è disposta attraverso "buoni d'ordine", emessi in duplice esemplare e sottoscritti dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario. Detti buoni devono indicare:
 - data e numero progressivo;
 - capitolo di bilancio cui la spesa fa carico;
 - ditta affidataria;
 - qualità, quantità e prezzo delle lavorazioni;
 - altre notizie o condizioni particolari.
2. Un esemplare di buono d'ordine viene consegnato al fornitore il quale provvederà ad allegarlo alla fattura.

Art. 16 – Direzione dei lavori

1. La direzione dei lavori può essere assunta dal responsabile unico di procedimento o da tecnico appositamente incaricato.
2. Il direttore dei lavori dispone la consegna degli stessi all'impresa aggiudicataria e segnala al responsabile del procedimento unico le irregolarità nello svolgimento dei lavori ai fini dell'eventuale applicazione delle penalità e sanzioni previste.

Art. 17 – Contabilità dei lavori in economia

1. L'annotazione dei lavori in economia da parte del direttore dei lavori:
 - a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti in appalto;
 - b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.
2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
 - a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
 - b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.
3. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila gli stati di avanzamento ed il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo.
4. Gli stati di avanzamento sono approvati e liquidati con determinazione del responsabile del servizio.

Art. 18 – Certificato di regolare esecuzione

1. La verifica della correttezza dei lavori in economia è accertata con l'emissione di certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori, entro 60 giorni dall'avvenuto completamento.
2. Il certificato di regolare esecuzione è approvato dalla Giunta Comunale.
3. Per lavori di importo inferiore a € 20.000 il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito dall'apposizione di visto di regolarità del responsabile del servizio direttamente sulle fatture emesse, prima della loro liquidazione.

Art. 19 - Maggiori spese

1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento predisporre una perizia suppletiva al fine di richiedere l'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie.
2. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.

Art. 20 - Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno determinato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento unico o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 21 - Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 18, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5, del D.P.R. n. 554/1999.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'amministrazione che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 22 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune di Monforte d'Alba garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 23 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 24 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:
 - a tutti i responsabili dei servizi;
 - all'organo di revisione.

Art. 25 – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 26 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del con atto n.;

- è stato pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal al; con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

- è entrato in vigore il

Data

Il Segretario Comunale

Timbro